



PATRIMONIO E TRUST

Una nuova visione sull'interposizione? Le conclusioni della risposta a interpello n. 239/E/2025

di Ennio Vial

OneDay Master

Casi professionali relativi agli utilizzi del trust

Scopri di più

La **risposta a interpello n. 239/E/2025** pubblicata ieri, 15.9.2025, affronta un interessante caso di **trust americano con beneficiari italiani**. Il trust è stato **costituito in California** dal prozio degli istanti, ora passato a miglior vita.

Dalla lettura dell'istanza si ricava che **il disponente era primo beneficiario e primo trustee del trust**, ma non solo. Al disponente, infatti, **l'atto istitutivo attribuiva**, altresì, il **potere discrezionale di revoca e modifica del trust** fino al momento del suo decesso.

Che **questo trust potesse risultare interposto**, secondo l'approccio italiano, appare ovviamente **scontato**. Infatti, anche tacendo in merito alla natura autodichiarata del trust, il **semplice potere discrezionale di revoca è sufficiente** (giustamente) a **considerarlo interposto**. In tal senso, l'Agenzia delle Entrate si era già espressa con la [**circolare n. 48/E/2007**](#) e con la [**risposta a interpello n. 111/E/2020**](#).

Dopo la morte del disponente è stato nominato, quale nuovo trustee, una **persona fisica residente negli Stati Uniti**; si apprende dall'istanza che **detto trustee è incluso tra i beneficiari** (ma non tra gli istanti che sono tutti residenti in Italia). L'interpello, infatti, è stato presentato dai **beneficiari residenti in Italia** e dall'istanza si apprende che questi hanno diritto di **ricevere l'84% del fondo in trust**.

Dalla lettura emerge anche che, fino al decesso del disponente, il trust era qualificabile come "Grantor trust", ossia, come **trust interposto**, con la conseguenza che **tutti i redditi del trust erano stati dichiarati dal disponente** residente in America nella **propria dichiarazione dei redditi**.

Dopo la morte del disponente, il **trust ha cambiato natura**, trasformandosi in "NonGrantor Trust". Si tratta di un trust considerato dalla normativa fiscale americana come **un trust fiscalmente opaco**. Contestualmente alla **nomina del nuovo trustee**, il trust si caratterizza per **nuovi beneficiari, l'irrevocabilità e l'immodificabilità del trust stesso**.



I beneficiari chiedono la **qualificazione del trust come opaco**, trasparente o interposto con riferimento al periodo successivo al **decesso del disponente**, atteso che antecedentemente, quest'ultimo era unico beneficiario e non vi **erano beneficiari residenti in Italia**.

Dalla lettura emerge che **l'istanza non ha a oggetto il tema della fiscalità indiretta** e nemmeno del **monitoraggio fiscale**. Per quanto concerne il **monitoraggio fiscale**, ragionevolmente, gli istanti avranno ritenuto **chiare le indicazioni** fornite dalla [**circolare n. 34/E/2022**](#). Per quanto concerne la **fiscalità indiretta**, invece, dal lato del trust emerge che **i beni si trovano negli Stati Uniti**. Ebbene, sul presupposto che i beni si trovino sempre negli Stati Uniti e che il disponente **non sia mai stato fiscalmente residente in Italia**, difetta per certo il **requisito della territorialità ai fini dell'imposta di successione e donazione**.

Nella soluzione interpretativa proposta dal contribuente, gli istanti suggeriscono la **tesi che il trust risulti fiscalmente interposto nei loro confronti**, atteso che al par. 3.4 della [**circolare n. 34/E/2022**](#) viene chiarito che «*nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto*».

Si tratta della **tesi ampiamente criticata in dottrina**, secondo cui l'interposizione del trust si estenderebbe anche **all'ambito della fiscalità indiretta**. Viene, inoltre, evidenziato che, **dalla morte del disponente** (e primo trustee), il **trust non ha alcuno scopo negoziale**, se non quello dello **smantellamento del trust stesso** con **attribuzione dei beni ai beneficiari finali**.

Ragionevolmente, i beneficiari avranno ritenuto che, se i beni devono rientrare nell'attivo ereditario del disponente e, peraltro, il **trustee non deve far altro che smobilizzare detti beni** per assegnare i redditi ai beneficiari stessi, il trust sarà interposto nei loro confronti e questi dovranno dichiarare gli investimenti esteri **come se fossero direttamente riferibili a loro stessi**, sia ai fini delle **imposte dirette che del monitoraggio**.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, conclude ritenendo che **il trust in oggetto deve essere considerato trasparente**. È importante evidenziare le **osservazioni dell'ufficio volte a escludere la natura opaca o interposta**.

Che il **trust non possa essere considerato opaco** discende dal fatto che gli istanti, dopo la morte del disponente, hanno un diritto a ricevere **tutto il fondo e tutto il reddito secondo delle percentuali prestabilite**. L'unico potere discrezionale del trustee attiene al **mero differimento della distribuzione**. È, quindi, assente, in capo al trustee, una **qualsiasi discrezionalità in merito all'an e al quantum delle attribuzioni in discorso**.

Le osservazioni sono immediatamente comprensibili e **non necessitano di particolari commenti**.

Più complessa appare l'analisi in relazione ai motivi per cui l'Amministrazione finanziaria ha



considerato il trust non interposto. I passaggi interessanti da **segnalare sono di seguito descritti.**

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che **la qualificazione fiscale del trust deve essere operata**, tenendo conto dell’assetto contrattuale **attualmente risultante dall’atto istitutivo**. Il chiarimento è di grande importanza atteso che, di fatto, **si accoglie la tesi della dottrina**, per cui **un trust originariamente interposto può perdere il suo stato di interposto**, quantomeno **alla morte dell’interponente**. L’interposizione del trust, pertanto, non può essere vista come un peccato originale dal quale **non è possibile ottenere assoluzione**.

Gli ulteriori elementi illustrati attengono al fatto che gli istanti **non hanno alcun rapporto né di parentela**, né di amicizia, né tantomeno di **natura professionale con il trustee**. Il chiarimento appare di sicuro interesse, atteso che dalla lettura dell’istanza si **apprende che il trustee è uno dei beneficiari**, ancorché non residente.

Dobbiamo, quindi, concludere che **la parziale coincidenza del trustee con i beneficiari non è motivo sufficiente per determinare l’interposizione del trust**, quantomeno in relazione ai beneficiari che non sono trustee. Tutt’al più si potrà ritenere (ma si badi che l’interpello non dice questo) che **il trust possa essere interposto solo nei confronti del beneficiario trustee**. Si darebbe vita a un **trust misto**, non come il caso affrontato dalla [circolare n. 48/E/2007](#) (dove per misto si intendeva in parte opaco e in parte trasparente), ma misto nel **senso di interposto verso taluni soggetti e non interposto verso altri**.

Si legge, inoltre, che **dopo il decesso del disponente il trustee ha posto in essere una serie di attività** per dare esecuzione al **programma negoziale** quali:

- **la vendita di alcune proprietà;**
- **il pagamento di consulenti;**
- **la chiusura conti correnti;**
- e alcune **attribuzioni già avvenute ai beneficiari**.

Si legge, inoltre, che il trustee ha evidenziato ai beneficiari che **l’amministrazione del trust richiederà molti mesi**, poiché il **disponente aveva diverse proprietà che dovranno essere raccolte e amministrate**. Ulteriori **aspetti contro l’interposizione** sono i seguenti:

- **al trustee sono riservati ampi poteri gestori** sul fondo in trust;
- **il trustee può essere revocato o sostituito** solo per **ordine del tribunale**;
- **nessun trustee sarà responsabile nei confronti dei beneficiari** se non per dolo o negligenza grave.

La risposta a interpello appare interessante, in quanto conferma che i trust, nel momento in cui giungono al termine, ad esempio, in ragione della morte del disponente, **non sono automaticamente interposti anche se il beneficiario ha diritto di pretendere il fondo dal trustee**.



Nel momento in cui **il trustee deve liquidare il patrimonio ai beneficiari**, nonostante questi vantino un diritto soggettivo all'attribuzione del fondo e dei redditi, **il trust sarà considerato trasparente, ma non interposto nei loro confronti.**

Una ulteriore questione che, infine, vogliamo attenzionare, attiene alla posizione che **il Fisco ha esplicitato nella [circolare n. 34/E/2022](#) e che viene citata nella risposta da parte degli istanti** per cui il trust interposto è tale anche ai fini delle imposte indirette. Ci si può chiedere se **l'interpello in commento** possa rappresentare una **rivisitazione di quella tesi**.

Dobbiamo, purtroppo, ricordare che **l'interpello non ha a oggetto il comparto delle imposte indirette**; tuttavia, apparirebbe oltremodo singolare **ritenere che il trust**, che alla morte del disponente si consolida trasformandosi in un trust trasparente, dal punto di vista della fiscalità diretta, **risulti invece interposto ai fini della fiscalità indiretta**.

Chi scrive interpreta (o almeno spera) che **la risposta in questione** possa essere vista come un primo passo di un cammino **verso la rivisitazione della tesi** della [circolare n. 34/E/2022](#), ripresa successivamente dalla **risposta n. 176/E/2023**.